

Svolgimento del processo

1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della ..., sez. stacc. di, n., depositata il, con la quale, accolto l'appello di (..) contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione del medesimo inerente all'avviso da accertamento relativo all'Irpef, Irap ed Iva per il 2002, relative all'attività di produzione e commercializzazione di lavorati di tavolate e semilavorati grezzi di legno, veniva ritenuta fondata.

In particolare il giudice di secondo grado osservava che il contribuente, gestore di bar – caffè, sostanzialmente teneva una contabilità regolare, e che la dichiarazione dei redditi rispecchiava il reale complesso di affari, e quindi i ricavi, sicché l'atto impositivo, basato sugli studi di settore, era illegittimo, non riflettendo peraltro gli elementi riscontrati, senza che l'Agenzia delle Entrate avesse assolto l'onere di fornire la prova dei suoi assunti, onde corroborare i dati rivenienti dallo studio di settore stesso.

(..) resiste con controricorso, ed ha rappresentato di avere avanzato istanza di definizione della controversia per condono, che però l'Agenzia ha comunicato di avere respinto.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizio di omessa pronuncia, in quanto la CTR non delibava la questione preliminare relativa alla mancanza di specificità dei motivi nel ricorso in appello, posto che l'appellante aveva riproposto soltanto le censure di primo grado, senza indicare le parti della sentenza impugnata e le ragioni delle doglianze prospettate.

Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto la ricorrente non ha riportato le parti del ricorso in appello, né quelle delle controdeduzioni, con cui le censure sarebbero state proposte al giudice di secondo grado.

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di legge, poiché il giudice di secondo grado non considerava che l'accertamento scaturiva dal ricarico elaborato sulla media del venduto, tenuto conto della specificità dell'esercizio; dell'ubicazione in zona fortemente urbanizzata; del volume di affari, e dell'indice di rotazione di magazzino, e ciò anche secondo lo studio di settore, senza che di contro il contribuente avesse fornito la prova del suo assunto, pur avendone l'onere.

La doglianza è fondata, dal momento che, come non esattamente rilevato dalla CTR, l'atto impositivo conteneva l'indicazione dei parametri applicati, con riferimento al programma GE.RI.CO.

Peraltro – e ciò va osservato “*ad abundantiam*” – l'art. 62-*sexies* del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993 n. 427) consente, persino in presenza di contabilità formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria, la rettifica induttiva del reddito d'impresa qualora emergano gravi incongruenze

tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta ovvero agli studi di settore, e quindi anche al di fuori delle ipotesi previste dell'art. 39, prime comma, lettera d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché questi come utilizzati ben potevano costituire prova presuntiva nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 8643 del 06/04/2007, n. 5977 del 2007), atteso tenuto anche conto della realtà economica della singola impresa oggetto d'accertamento.

Peraltro, com'è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può – ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili, come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (V. pure Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011).

Del resto, in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall'art. 62-*sexies* del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'art. 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998 n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-*sexies* cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

4. Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

5. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2° c.p.c., e rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso l'avviso di accertamento.

4. Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti, tenuto conto della natura della questione giuridica trattata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spese dell'intero giudizio